
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

Pasquale Granata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 68 del 2 AGO. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERIODO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI DEL LAVORATORE MATR.95914.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 5 AGO. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Roberto M...

IL DIRETTORE

Mauro...

Il 2 AGO. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr.ssa Sigona Maria
- Direttore Amministrativo
- Dott. Granata Pasquale
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 189 del 06.02.12, inerente la prosecuzione per l'anno 2012 delle attività socialmente utili di n. 70 lavoratori;

TENUTO CONTO CHE l'art.8 del D. Lgs. n. 468/1997 consente agli enti che utilizzano lavoratori in attività socialmente utili la possibilità di autorizzare periodi di sospensione dalle suddette attività, senza erogazione dell'assegno da parte dell'INPS;

CONSIDERATO CHE in ogni caso, detti periodi di sospensione, non devono essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività socialmente utili;

VISTA l'istanza di sospensione dalle attività socialmente utili, inoltrata dal lavoratore ABATE Giancarlo matr. 95914 ed assunta al prot. pers. n. 2968 del 27/06/12, per il periodo di n. 25 giorni lavorativi dal 2 Luglio 2012;

ATTESO che la sospensione è richiesta in quanto lo stesso è destinatario di un contratto a tempo determinato con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa;

PRESO ATTO che il Centro per l'impiego di Modica, contattato per le vie brevi, ha comunicato che il contratto di che trattasi ha decorrenza dal 2 Luglio 2012 al 31 Luglio 2012;

RILEVATO inoltre che ai sensi del già citato D. Lgs. n. 468/1997, l'assegno ASU non può essere corrisposto per i periodi di svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno;

RITENUTO, pertanto, non ravvisando motivi ostativi, di poter autorizzare al lavoratore ABATE Giancarlo il suddetto periodo di sospensione dalle attività socialmente utili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. AUTORIZZARE la sospensione dalle attività socialmente utili del lavoratore ABATE Giancarlo matr. 95914, in servizio presso la Farmacia Territoriale di Modica, per il periodo 2 Luglio 2012 - 31 Luglio 2012;
2. CONSIDERARE che per tutto il periodo di sospensione, al lavoratore in questione non viene erogato nè l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili da parte dell'INPS nè l'importo integrativo da parte dell'Azienda;
3. DARE comunicazione alla sede INPS ed agli organi istituzionali competenti, di detto periodo di sospensione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		